

SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO

Interventi di credito agrario a medio termine in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 – Legge regionale n. 46 del 25/10/2023 art. 13
“Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura”

TRA

La REGIONE ABRUZZO – C.F. 80003170661 – (di seguito denominata “Regione”), con sede in via Leonardo da Vinci n. 6, 67100 L’Aquila rappresentata da....., nat___ a _____ (___) il _____, C.F _____, in qualità di Direttore del Dipartimento Agricoltura, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Abruzzo – Via Catullo 17 - 65122 - Pescara

E

La società in house della Regione Abruzzo, Fi.R.A. S.p.A. Finanziaria Regionale Abruzzese (di seguito denominato Fi.R.A.) – P.I./C.F. 01230590687, con sede in Pescara, via Enzo Ferrari n. 155, nella persona del Dott. _____, nato a _____ il _____, C.F.: _____, in qualità di Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fi.R.A. S.p.A. in via Enzo Ferrari n. 155 – 65124 Pescara

Le suddette parti intervengono al presente atto in attuazione della D.G.R. n. _____ del. _____

RICHIAMATI

1. la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
2. il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
3. il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27.4.2016;
4. il D.Lgs. 08/04/2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, par. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190” con riferimento ai casi di c.d. *Pantouflage* previsti dal par. 16-ter dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
5. il Decreto n. 115 del 31/05/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52, par. 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
6. il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
7. la L.R. n. 59 del 30/11/2017 recante: “Gestione in house providing della Fi.R.A. S.p.A.”.

PREMESSO CHE

- il presente "Accordo di Finanziamento" (di seguito Accordo) è adottato in applicazione della Legge regionale n. 46 del 25/10/2023 art. 13 "*Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura*" – Interventi di credito agrario a medio termine in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023;
- con la Deliberazione di Giunta regionale n. 109/2017 successivamente modificata dalla DGR n. 459/2019 è stato approvato il Disciplinare per il Controllo Analogico sulle società in house della Regione Abruzzo;
- con Legge Regionale n. 59 del 30 novembre 2017 è stata disciplinata la gestione secondo il modello "in house providing" della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata Fi.R.A. S.p.A.;
- con la L.R. 22/2022 del 22/08/2022, recante "*Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione, la FIRA S.P.A. è stata, tra l'altro, individuata destinataria di affidamenti diretti "... previa sottoscrizione di apposita convenzione...e nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di affidamenti in house providing, con particolare riferimento all'articolo 192, par. 2, del decreto legislativo 19/04/2016 n. 50 per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture regionali competenti ..., per la concessione di aiuti di Stato al sistema regionale delle imprese sotto forma di strumenti finanziari e/o fondi rotativi, ... per interventi a favore delle imprese ... nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato"*";
- la FIRA S.P.A., in virtù dei predetti atti:
 - o è una società a capitale interamente pubblico, a esclusiva partecipazione regionale;
 - o opera esclusivamente a favore della Regione;
- con DGR n. del è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento per gli "*Interventi di credito agrario a medio termine in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 – Legge regionale n. 46 del 25/10/2023 art. 13 "Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura"*";
- La F.I.R.A. S.p.a., per conto del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, assumerà la veste di Soggetto Gestore del Fondo per la concessione di prestiti agrari ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 46/2023 attraverso la costituzione di un Fondo di Rotazione;
- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse all'attuazione di tale Fondo di Rotazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nella DGR n. del

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1. Attività oggetto di affidamento

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività specificate negli articoli seguenti, relative alla gestione del Fondo di Rotazione istituito per la concessione di prestiti agrari ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 46/2023 secondo quanto indicato nelle premesse.
2. I destinatari finali sono le imprese agricole, operanti sul territorio regionale, che hanno subito notevoli perdite economiche in questa annata agraria, in conseguenza dell'eccezionale andamento meteorologico avverso, qualificabile come eccesso di pioggia, che ha interessato tutto il territorio regionale nei mesi da aprile a giugno 2023 ed hanno necessità di risorse finanziarie per far fronte alle spese di gestione dei prossimi anni.
3. Il Fondo di Rotazione finanzia la concessione di prestiti agrari ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 46/2023 secondo quanto di seguito indicato:
 - a) Per il 2023 a favore delle imprese agricole operanti sul territorio regionale che hanno subito nel 2023 una riduzione della produzione vitivinicola in Abruzzo pari o superiore al 30 per cento della produzione vitivinicola del 2022 a seguito dell'avversità atmosferica indicata in premessa;
 - b) Per il 2024, a favore delle imprese agricole operanti sul territorio regionale che hanno registrato una riduzione del fatturato o produzione 2023 di almeno il 30% rispetto all'anno precedente (2022).
4. L'aliquota del sostegno, in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (di seguito ESL), è determinata in funzione del valore del tasso teorico di mercato attribuibile a ciascuna impresa, in base alla Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione europea e sue ss.mm.ii. ed è concessa in applicazione dei pertinenti regolamenti UE in *de minimis*.
5. La FIRA S.P.A. svolge le attività di gestione e di controllo. In particolare, sono affidate a FIRA S.P.A. le seguenti attività:
 - a. supporto alla definizione dello strumento finanziario;
 - b. gestione delle risorse allocate sul FdR secondo le direttive ricevute dal Dipartimento Agricoltura, per il tramite del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud;
 - c. verifiche di ammissibilità delle imprese destinatarie sulla base dei requisiti di ammissibilità e di selezione stabiliti nei relativi avvisi;
 - d. verifiche di affidabilità creditizia delle imprese destinatarie;
 - e. verifiche di conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative agli aiuti di Stato;
 - f. supporto alla Regione Abruzzo nell'adempimento degli eventuali obblighi derivanti dalle norme in materia di aiuti di Stato;

- g. determinazione dell'ESL concesso a valere sullo strumento finanziario ai fini della determinazione dell'entità massima del sostegno concedibile nei limiti dei massimali previsti dai pertinenti regolamenti (UE) in *de minimis*;
- h. adozione del provvedimento di concessione o diniego del prestito e relativa notifica ai destinatari finali.
- i. erogazione delle agevolazioni, anche per il tramite del sistema bancario, e gestione contabile connessa. Per le procedure di affidamento finalizzate alla selezione della banca service, FIRA Spa rispetta le disposizioni sull'evidenza pubblica ovvero comunica alla Regione Abruzzo, STA SUD la procedura seguita per l'individuazione della *banca service*;
- j. adozione degli atti di revoca e attivazione per i recuperi degli indebiti, anche attraverso il sistema bancario;
- k. predisposizione della documentazione relativa alla rendicontazione tecnico-amministrativa secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Agricoltura - STA SUD;
- l. gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione delle risorse pubbliche trasferite;
- m. adozione di una contabilità separata per i prestiti concessi a valere sul presente Accordo di finanziamento;
- n. adozione di adeguate misure informative, quali assistenza e informazione all'utenza, e pubblicitarie;
- o. redazione di report periodici di monitoraggio sulla gestione che evidenzino i risultati, intermedi e finali, e le eventuali ricadute dello strumento finanziario, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento Agricoltura, per il tramite del Servizio STA SUD.
- p. registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA) degli *aiuti de minimis* relativi alle concessioni di cui ai prestiti concernenti gli *Interventi di credito agrario a medio termine in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 – Legge regionale n. 46 del 25/10/2023 art. 13 “Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura.*

Art. 2. Piano aziendale ed effetto leva

1. Ai fini dell'attuazione del Fondo di Rotazione è stato predisposto a cura del soggetto gestore il relativo Piano aziendale (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. L'ammontare del prestito concesso tramite il contributo del Fondo di Rotazione corrisponde all'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali. Pertanto, l'effetto leva stimato è pari a 1.
3. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche in seguito a proposte pervenute dalla FIRA S.P.A., può promuovere la modifica dell'Allegato 1 “Piano Aziendale”.

Art. 3. Risultati prefissati

1. L'istituzione del Fondo di Rotazione, così come strutturato, permette di offrire alle imprese agricole regionali la possibilità di accesso al credito agrario in quanto danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel 2023 – Legge regionale n. 46 del 25/10/2023 art. 13 “Disposizioni finanziarie urgenti in materia di agricoltura.
2. Il risultato che si intende conseguire consiste nel completo utilizzo delle risorse messe a disposizione per consentire l'accesso al credito agrario nel seguente modo:
 - a) Per il 2023, le imprese agricole richiedenti devono dimostrare, mediante le Dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto, di aver subito nel 2023 una riduzione della produzione vitivinicola in Abruzzo pari o superiore al 30 per cento della produzione vitivinicola del 2022 a seguito dell'avversità atmosferica sopra indicata;
 - b) Per il 2024, le imprese agricole richiedenti dovranno dimostrare una riduzione del fatturato (per le imprese diverse da quelle operanti nel settore vitivinicolo) o della produzione 2023 di almeno il 30% rispetto all'anno precedente, mediante la trasmissione delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2022 e 2023, stante l'assenza, per le altre colture, di un documento ufficiale equiparabile alla Dichiarazione di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto previsto per il settore vitivinicolo.

Art. 4. Disposizioni relative all'attività di controllo

1. Ai fini del controllo dei flussi di informazione dello strumento finanziario, FIRA S.P.A. si impegna a comunicare al competente Servizio STA SUD le seguenti informazioni entro 10 giorni lavorativi dalla concessione del prestito:
 - a. dati identificativi del destinatario finale;
 - b. ESL concesso a valere sullo strumento finanziario;
 - c. informazioni relative al prestito concesso: tipologia di produzione interessata, entità della perdita di produzione o di fatturato, durata del prestito, eventuali condizioni.
2. Ai fini del controllo dell'attuazione dello strumento finanziario e della rendicontazione da parte dello strumento finanziario al Dipartimento Agricoltura – STA SUD, FIRA S.P.A. si impegna a comunicare in una relazione annuale, che sarà trasmessa alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello considerato:
 - a. l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
 - b. l'importo complessivo del sostegno effettivamente erogato agli stessi;
 - c. gli interessi e le altre plusvalenze generati dalle risorse destinate allo strumento finanziario e delle risorse rimborsate;
 - d. la situazione di revoche e recuperi.

3. FIRA S.P.A. è altresì obbligata ad assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo al Dipartimento Agricoltura – STA SUD per lo svolgimento di eventuali compiti e adempimenti correlati all’attuazione del FdR.

Art. 5. Conservazione documenti

1. FIRA S.P.A. si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento a favore del destinatario finale. I documenti vengono conservati sotto forma di originali o di copie conformi all’originale o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
2. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile in caso di verifiche sono:
 - a. i documenti relativi all’istituzione dello strumento finanziario (come ad es. il presente accordo di finanziamento);
 - b. i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario, le spese ammissibili, gli interessi e le altre plusvalenze generati dalle risorse destinate al FdR e dal reimpiego delle risorse stesse;
 - c. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
 - d. i documenti relativi alle commissioni di gestione;
 - e. le relazioni di attuazione dello strumento finanziario;
 - f. gli esiti dei controlli effettuati attraverso il Registro Nazionale Aiuti;
 - g. gli atti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali;
 - h. le registrazioni dei flussi finanziari verso lo strumento finanziario e tra lo strumento finanziario e i destinatari finali;
 - i. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi alle risorse finanziarie versate allo strumento finanziario a favore dei destinatari finali.

Art. 6. Prescrizioni e procedure per la gestione del Fondo di Rotazione

1. La dotazione finanziaria del Fondo di Rotazione destinata al sostegno dei prestiti è pari a **€ 4.655.000**:
 - a. Per il 2023 € 2.327.500,00 per il settore vitivinicolo;
 - b. Per il 2024 € 2.327.500,00 per tutte le produzioni agricole;
2. La dotazione finanziaria del Fondo di Rotazione per la gestione dello Strumento finanziario può essere **incrementata** da altri apporti ed in particolare:
 - a. dalla restituzione a qualunque titolo da parte dei destinatari finali delle somme loro erogate;

- b. dagli interessi accreditati sul conto corrente FIRA S.P.A. e trasferiti al Fondo;
 - c. dagli interessi moratori e dagli interessi corrispettivi determinati in esito ai provvedimenti di recupero;
 - d. da risorse provenienti da fonti di finanziamento nazionali ovvero da risorse del bilancio regionale.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di Rotazione per la gestione dello Strumento finanziario può altresì essere **decrementata**, in particolare:
- a. dalle erogazioni effettuate a favore dei destinatari finali;
 - b. dalle spese e dagli oneri di qualsiasi genere addebitati sul conto corrente su cui il Fondo è versato nei limiti di cui all'art. 8 del presente Accordo;
 - c. dai costi di recupero dei crediti;
 - d. dalle restituzioni parziali o totali richieste dalla Regione Abruzzo, fino al termine delle attività connesse all'affidamento, ad integrale restituzione dei saldi disponibili o per effetto di modifiche apportate al presente Accordo di finanziamento.
4. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA SUD trasferisce a FIRA S.P.A., a titolo di **anticipazione**, il **30% della dotazione finanziaria 2023 dello strumento finanziario** in seguito alla sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento.
5. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA SUD trasferisce a FIRA S.P.A., a titolo di **anticipazione**, il **30% della dotazione finanziaria 2024 dello strumento finanziario** entro il mese di marzo 2024.
6. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA SUD adotta il provvedimento di liquidazione dell'importo del FdR corrispondente al **70% della dotazione del 2023** alla data di approvazione della graduatoria dei destinatari dei prestiti.
7. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – STA SUD adotta il provvedimento di liquidazione dell'importo del FdR corrispondente al **70% della dotazione del 2024** alla data di approvazione della graduatoria dei destinatari dei prestiti.
8. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente Accordo, si applicano le eventuali ulteriori disposizioni vigenti.

Art. 7. Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate e altri obblighi.

1. Gli eventuali interessi maturati e le altre plusvalenze, al netto della ritenuta d'acconto, sono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza del Fondo di Rotazione e reimpiegati per lo stesso obiettivo o per la copertura delle commissioni di gestione.
2. FIRA S.P.A. garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.
3. FIRA S.P.A. osserva per l'intera durata dell'Accordo tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di pari opportunità, retribuzione, contributi assicurativi e

previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale e relativa sicurezza sul lavoro, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.

4. In attuazione del presente Accordo trovano applicazione le disposizioni di legge, le procedure adottate da FIRA S.P.A., nonché le disposizioni per l'esercizio del controllo analogo esercitato da parte della Regione.

Art. 8. Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario

1. La Regione riconosce a FIRA S.P.A. **commissioni di gestione** dello strumento finanziario basate sulla performance del Fondo di Rotazione, come stabilito dalla Determinazione direttoriale DPD026/167 del 28.11.2023 e dalla DGR n. ... del
2. Tenuto conto della determinazione direttoriale DPD026/167 del 28.11.2023 concernente le valutazioni di congruità economica del servizio oggetto di affidamento, le commissioni di gestione sono pari al 6,90% dell'importo totale della spesa pubblica stanziata.
3. L'ammontare massimo delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti in **€ 345.000,00** (€ 172.500 esercizio finanziario 2023 - € 172.500 esercizio finanziario 2024) (iva compresa) pari al **6,90%** della somma complessiva stanziata in bilancio (**€ 5.000.000,00**) e comprensivo di tutti i costi che la FIRA S.P.A. sosterrà per l'attuazione del presente Accordo, incluso il ricorso ad un istituto bancario per l'erogazione dei prestiti. **Nessun'altra retribuzione, diretta o indiretta, può essere riconosciuta a FIRA per l'esecuzione del presente Accordo.**
4. La Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura – Servizio STA SUD adotta il provvedimento di liquidazione a favore di FIRA S.p.a. delle commissioni di gestione 2023 alla data di approvazione della graduatoria dei destinatari dei prestiti di cui al presente Accordo per l'esercizio finanziario 2023; il provvedimento di liquidazione a favore di FIRA S.p.a. delle commissioni di gestione 2024 è adottato alla data di approvazione della graduatoria dei destinatari delle risorse 2024 dei prestiti di cui al presente Accordo.
5. Alla scadenza del contratto di affidamento, FIRA S.P.A. trasmette il documento analitico che dia evidenza degli elementi necessari per verificare il rispetto, in misura complessiva e considerando il totale degli importi erogati e dei corrispettivi liquidati, dei vigenti parametri di congruità adottati dalla Regione Abruzzo relativamente alle commissioni di gestione.

Art. 9. Disposizione relative al reimpiego delle risorse imputabili

1. Le risorse restituite al Fondo di Rotazione dai destinatari dei prestiti sono reimpiegate:
 - a. per ulteriori, analoghi interventi a favore di destinatari finali, attraverso lo stesso strumento finanziario;

- b. per coprire le perdite rispetto all'importo nominale delle risorse regionali che confluiscono allo Strumento finanziario risultante da interessi negativi, ove tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria.
2. Le risorse restituite al Fondo di Rotazione, durante un periodo di almeno cinque anni dalla restituzione dell'ultimo prestito al FdR, sono reimpiegate in conformità a quanto dispone la disposizione regionale di cui al presente Accordo di Finanziamento e dunque per la concessione di prestiti agrari a favore delle imprese agricole operanti sul territorio regionale. Per il rimpiego di tali risorse la Regione Abruzzo e F.I.R.A. S.p.a. sottoscrivono uno specifico Accordo il cui schema viene previamente sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
3. FIRA S.P.A. è autorizzata alla gestione delle somme introitate di cui al comma 1 utilizzando le medesime forme di sostegno previste all'articolo 1, comma 5, del presente Accordo, avendo cura di procedere alle apposite registrazioni contabili.
4. La Regione riconosce a FIRA S.P.A. una remunerazione sulla gestione degli ulteriori impieghi di cui al comma 3, tramite commissioni di gestione determinate nella medesima misura percentuale indicata all'articolo 8, applicata alle erogazioni effettuate ai sensi del presente articolo. Il pagamento delle commissioni è assicurato dalle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 10. Disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario

1. FIRA S.P.A. svolge le attività elencate all'art. 1 in autonomia gestionale ed organizzativa e in osservanza delle vigenti disposizioni regionali in materia di controllo analogo sulle società *in house* della Regione Abruzzo.
2. FIRA S.P.A. assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.
3. FIRA S.P.A. assicura altresì che il proprio personale, coinvolto nell'attuazione del Fondo, non assuma funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti e che gli stessi si impegnino a dichiarare eventuali conflitti d'interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni, astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto del conflitto d'interessi.
4. La Regione Abruzzo – DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - si impegna a fornire a FIRA S.P.A. gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari attinenti le materie oggetto di affidamento.

5. FIRA S.P.A. è tenuta ad adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
6. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/ o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
7. FIRA S.P.A. assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
8. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, FIRA S.P.A. è tenuta a manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da FIRA S.P.A. in ragione del presente Accordo.
9. FIRA S.P.A. assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di FIRA S.P.A. o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 11. Governance dello strumento finanziario

1. Le disposizioni volte a garantire che la FIRA S.P.A. nell'attuazione degli strumenti finanziari gestisca detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti e agisca nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario, sono le seguenti:
 - a. autonomia gestionale e organizzativa nel rispetto e in osservanza del Disciplinare per il controllo analogo sulle società in house della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 109/2017 successivamente modificata dalla DGR n. 459/2019;
 - b. piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo tutela dei dati personali, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

Art. 12. Disposizione di liquidazione dello strumento finanziario

1. Il Fondo di rotazione si intende liquidato nel momento in cui il patrimonio netto sarà costituito esclusivamente da giacenze finanziarie e non graveranno su di esso impegni finanziari passivi o attivi anche potenziali con i destinatari finali dello Strumento Finanziario.
2. Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammontare residuo del Fondo di Rotazione depositato nel conto corrispondente, così come qualsiasi altra risorsa

derivante dall'attuazione delle operazioni, deve essere restituito alla Regione in assenza di indirizzi da parte della Giunta regionale in ordine all'impiego delle risorse di che trattasi. Le spese relative al trasferimento delle risorse, sostenute da FIRA S.P.A. sono a carico trattenute dal Fondo di Rotazione, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a risoluzione per giusta causa riconducibile alla condotta di FIRA S.P.A.

Art. 13. Modalità di revisione dell'Accordo

1. Le parti possono di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo sono formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 14. Durata dell'Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al **31/12/2029**.

Art. 15. Revoca dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di FIRA S.P.A. nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 16. Risoluzione dell'Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui all'articolo 15, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a FIRA S.P.A. l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che da concordare tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, FIRA S.P.A. può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.
3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, FIRA S.P.A. non elimini, entro il termine convenuto, le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi adottati nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 17. Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo comporta a carico di FIRA S.P.A. attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del d.lgs. 193/2006 e s.m.i. Per tale ragione FIRA S.P.A. ai fini dell'adempimento del presente Accordo è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
2. FIRA S.P.A., quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

Art. 18. Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Abruzzo, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 983 del 20/12/2018 e dal D.P.R. 13/06/2023 n. 81, che si richiamano quali parti integranti e sostanziali del presente Accordo, anche se non materialmente allegati allo stesso.
2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Abruzzo, FIRA S.P.A. deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa FIRA S.P.A. poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Abruzzo, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Abruzzo, FIRA S.P.A. si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Abruzzo.

Art. 19. Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni richiamate in premessa, ove compatibile con la normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

Art. 20. Ulteriori disposizioni

1. Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dell'Accordo, è esclusivamente competente il Foro di Pescara.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, sono a totale ed esclusivo carico di FIRA S.P.A., al pari di tutte le spese per la stipula

dell'Accordo ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto,
REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

FIRA S.P.A
Il Presidente

Allegato 1 – Piano aziendale